



OGGETTO: Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti

N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 43/2018	Prot. n. 233369/2018	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE
-------------------------	------------------------	--------------------------------	--

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro

Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Giovanni Antonio Longo	X			
Prof. Carlo Pellegrino	X			
Prof.ssa Francesca Soramel	X			
Prof. Stefano Merigliano	X			
Prof. Maurizio Borin	X			
Prof. Giulio Vidotto	X			
Prof. Giuseppe Amadio	X			
Prof. Jacopo Bonetto				X
Prof. Tommaso Di Fonzo	X			
Prof. Massimiliano Zattin	X			
Prof.ssa Maria Berica Rasotto	X			
Prof. Antonio Varsori	X			
Prof. Matteo Longo	X			

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Marco Rossato	X			
Prof. Mauro Varotto	X			
Prof.ssa Monica Giomo	X			
Prof. Michele Drigo	X			
Prof.ssa Francesca Vianello	X			
Dott. Andrea Berto	X			
Dott. Tiziano Bresolin	X			
Dott.ssa Meris Baraldo	X			
Dott. Nicola Dengo				X
Sig. Giovanni Gomiero	X			
Sig.ra Virginia Libero	X			
Sig. Pietro Notarnicola	X			
Sig.ra Caterina Vencato	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mapelli, Prorettrice alla didattica, la quale ricorda che, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge 30 dicembre 2010: *"Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca"*.

Ricorda inoltre che il Senato Accademico, nella seduta del 07 marzo 2017, contestualmente all'approvazione delle linee operative per l'assegnazione degli incarichi didattici per l'a.a. 2017/2018, aveva dato mandato alla Prorettrice alla didattica, con il supporto della Commissione didattica di Ateneo, di predisporre una bozza di Regolamento organico che disciplini l'assegnazione degli incarichi didattici ai docenti.

Il Senato, nella seduta del 08 maggio 2018, ha esaminato e discusso una prima bozza di Regolamento, avanzando alcuni suggerimenti in vista del parere del Consiglio di Amministrazione, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 24 maggio u.s., proponendo una miglior formulazione del comma 3 dell'art. 7, inerente alla riduzione del carico didattico dei docenti come prevista dall'articolo 128 del Regolamento Generale di Ateneo, con esplicita estensione ai Delegati del Rettore, in quanto assimilabili ai Prorettori. Inoltre, è stato riformulato l'Art. 12 in materia di verifica dei compiti di didattica e servizio agli studenti, tenuto conto della necessità della formalizzazione della verifica richiesta dalla norma, con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 6 comma 8 della Legge 240/2010, il quale prevede che, in caso di valutazione negativa, i professori e ricercatori siano esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca. Il MIUR ha recentemente richiesto le attestazioni di tale verifica anche per la nomina dei commissari nelle commissioni di abilitazione scientifica nazionale.



Viene quindi presentato il testo del Regolamento (Allegato n. 1/1-10) che, recependo in modo sistematico le precedenti linee guida di Ateneo annuali in materia di incarichi didattici, la delibera del Senato Accademico del 04 aprile 2017 concernente la semplificazione delle procedure di assegnazione della docenza mobile e della didattica integrativa, le previsioni della Legge 240/2010 nonché le indicazioni del Senato Accademico del 08 maggio u.s. e del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio u.s., disciplina:

- le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato;
- le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 7, della L. 240/2010;
- le modalità di autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010.

Con riferimento a quanto previsto dalla citata delibera del 04 aprile 2017, si sottolinea che l'art. 2 comma 1 della bozza di regolamento in oggetto fornisce una più precisa definizione di "attività didattica integrativa"; le modalità di copertura di tale tipologia di attività sono disciplinate dall'art. 3 comma 2 del vigente *Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010*. Il richiamo alla delibera del Senato Accademico rep. n. 150/2012 del 05 novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 218/2012 del 19 novembre 2012, che definivano la didattica di supporto e ne regolavano le modalità di attribuzione, deve pertanto ritenersi superato.

Si ricorda inoltre che, con delibere rep. n. 26 del 7 febbraio 2017 e rep. n. 28 del 07 marzo 2017, il Senato Accademico ha semplificato la procedura di riduzione del carico didattico dei docenti che ne hanno titolo, autorizzando il Rettore a provvedervi con riferimento alle figure di Direttore di Dipartimento, Prorettore e docente capofila di progetti di ricerca di particolare rilievo e complessità. Alla luce della formulazione dell'art. 7 comma 3 del Regolamento all'approvazione sopra riferita, nonché della previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo - che riporta la possibilità per il Senato Accademico di conferire delega al Rettore affinché possa provvedere con proprio atto ad autorizzare la riduzione dei carichi didattici -, si rende utile e opportuno confermare il vigore della procedura delegata di cui alle delibere citate.

Il Senato Accademico

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- Vista la Legge 22 aprile 1987, n. 158;
- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamata la delibera rep. 29 del 7 marzo 2017 "*Linee operative per l'assegnazione degli incarichi didattici per l'A.A. 2017/2018*";
- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. 38 del 04 aprile 2017 "*Linee operative per la semplificazione delle procedure di assegnazione della docenza mobile e della didattica integrativa*";
- Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010;
- Preso atto della bozza di regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, predisposta dalla Prorettrice alla didattica con il supporto della Commissione didattica di Ateneo, che, recependo le disposizioni di Ateneo in materia, disciplina le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, e le modalità di autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti;



- Preso atto del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 2018 con delibera rep. n. 121/2018;
- Ritenuto opportuno confermare il vigore della procedura delegata di cui alle delibere del Senato Accademico rep. n. 26 del 07 febbraio 2017 e rep. n. 28 del 07 marzo 2017 anche nell'ambito del nuovo quadro regolamentare con estensione ai Delegati del Rettore di quanto ivi indicato per i Prorettori;
- Ritenuto opportuno alla luce delle osservazioni emerse nel corso della discussione, apportare, a maggior chiarimento, alcune riformulazioni al testo del regolamento, in particolare all'art. 9 che disciplina i compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato (Allegato n. 2/1-9).

Delibera

1. di approvare il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 2. di ritenersi superate le delibere del Senato Accademico rep. n. 150/2012 del 05 novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 218/2012 del 19 novembre 2012, che definivano la didattica di supporto e ne regolavano le modalità di attribuzione;
 3. di delegare il Rettore all'autorizzazione, con proprio decreto, della riduzione dei carichi didattici prevista all'art. 7, commi da 3 a 5, del Regolamento in oggetto, secondo le procedure di cui al comma 6 del suddetto articolo.
-

Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, comma 2 lett. a) e 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, disciplina:
 - a) le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio nell'Università degli Studi di Padova;
 - b) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 230/2005 e degli artt. 6 e 24 della Legge n. 240/2010;
 - c) le modalità di autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della Legge n. 240/2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni di seguito riportate:
 - **Ateneo**: si intende l'Università degli Studi di Padova;
 - **altro Ateneo**: si intendono le altre università italiane e straniere (statali e non statali);
 - **Istituto**: gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie e Conservatori);
 - **Ente**: gli enti di ricerca e qualsiasi altra istituzione di formazione;
 - **compito didattico istituzionale**: è il compito didattico che viene affidato come dovere inerente allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori;
 - **compito didattico aggiuntivo**: è l'ulteriore compito didattico che viene affidato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, a titolo gratuito o retribuito, in aggiunta al loro compito didattico istituzionale;
 - **affidamento diretto**: compito didattico assunto dai ricercatori a tempo indeterminato previo consenso e condizione necessaria per il conferimento del titolo di Professore aggregato;
 - **attività didattica frontale**: sono le lezioni e tutte le attività didattiche a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MIUR. Nell'attività didattica frontale rientra anche la didattica on-line, purché corrisponda a crediti formativi universitari

(CFU);

- **attività didattica integrativa:** sono le attività didattiche a cui non corrispondono crediti formativi universitari e che sono previste nell'ambito di attività formative (esempio: esercitazioni non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio, ecc.);
- **attività didattica di servizio agli studenti:** sono le ulteriori attività connesse alla didattica (esempio: partecipazione a commissioni d'esame; supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell'apprendimento; orientamento; tutorato, ecc.);
- **responsabile dell'insegnamento:** è il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato a cui sono assegnati il maggior numero di CFU ovvero, a parità di CFU, il docente che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi, la Scuola Galileiana è considerata come struttura a se stante, assimilata a un Corso di Studio.

Art. 3 - Attività assimilata alla didattica frontale

1. Ai fini dell'adempimento del compito didattico istituzionale, esclusivamente per i professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno, sono considerate, come attività didattica frontale:
 - a) tutte le ore svolte nei Corsi per la formazione degli insegnanti (solo se erogate gratuitamente);
 - b) le ore svolte nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico;
 - c) le ore svolte nei tirocini del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nelle attività di didattica esterna dei Corsi di Laurea in "Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali" fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico;
 - d) le ore svolte nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico.
2. Ai fini del carico istituzionale, la quantificazione delle ore è fatta conteggiando le ore corrispondenti a crediti formativi universitari.

Art. 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di I e II fascia

1. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,

nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

2. I professori in regime di impegno a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 120 ore di attività didattica frontale. I professori in regime di impegno a tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 90 ore di attività didattica frontale.
3. L'attività didattica frontale è svolta prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.
4. Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 90 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in eccesso o in difetto rispetto a quello indicato al precedente comma 2. Per evitare ulteriori frazionamenti, oltre il limite di tolleranza, con il consenso del docente, l'insegnamento sarà assegnato interamente quale compito istituzionale o, per la parte oltre il limite, come affidamento diretto retribuito.
5. Nel caso di Corsi di Studio che contemplino insegnamenti nei quali una consistente attività didattica non risulta pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di riferimento dei Corsi di Studio (CdS) è autorizzato, ai soli fini del conteggio del carico didattico del singolo docente, ad applicare un meccanismo perequativo che renda equivalente agli altri i compiti didattici associati a questi insegnamenti. Tale previsione trova applicazione anche per i compiti didattici di cui all'art. 5.

Art. 5 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
2. I ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore l'anno per didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al precedente comma.

Art. 6 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti allo svolgimento dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per 350 ore annue in regime di tempo pieno e per 200 ore

annue in regime di tempo definito, di cui non più di 90 ore di didattica frontale se a tempo pieno e 56 ore se a tempo definito.

2. I ricercatori a tempo determinato di tipo B devono svolgere attività didattica frontale con la responsabilità di un insegnamento per almeno 6 CFU, che possono scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda inevitabile.

Art. 7 - Riduzione del compito didattico istituzionale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 i professori e ricercatori a tempo indeterminato possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici per le fattispecie e con le modalità di cui al presente articolo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto, il Rettore e il Prorettore Vicario sono, a loro scelta, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico.
3. I Direttori di Dipartimento e i Prorettori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 128 del Regolamento Generale di Ateneo, e i Delegati del Rettore possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, fino ad un massimo del 50% del rispettivo carico didattico.
4. Considerata la complessità delle attività gestionali connesse, la riduzione del carico didattico, fino ad un massimo del 50%, può essere concessa anche a professori capofila di progetti di ricerca di particolare rilievo e complessità che ne facciano richiesta (quali, ERC, Human Frontiers, capo progetto HORIZON 2020). Il Rettore, con proprio decreto, valuta le ulteriori tipologie di progetto che possono consentire la riduzione del carico didattico, In questi ultimi casi, ove sia necessario ricorrere a docenza retribuita per coprire l'attività formativa, i costi per coprire le ore di esonero ottenuto, sono addebitati al fondo relativo al progetto di ricerca
5. La riduzione del carico didattico può essere autorizzata in tutti i casi in cui sia prevista da apposite disposizioni di legge quali ad esempio la partecipazione in qualità di componente delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale fino ad un massimo del 25%.
6. La riduzione del carico didattico dei Prorettori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 128 del Regolamento Generale di Ateneo, nonché dei Delegati del Rettore, è autorizzata con delibera del Senato Accademico, su proposta del Rettore. Negli altri casi, la riduzione del carico didattico è autorizzata dal Senato Accademico sulla base della deliberazione del Consiglio della Scuola in cui è raggruppato il Dipartimento di appartenenza del docente, previo parere favorevole del Dipartimento stesso. Il Senato Accademico può conferire delega al Rettore affinché possa provvedere con proprio atto ad autorizzare la riduzione dei carichi didattici.

7. In caso di prese di servizio in corso d'anno accademico la riduzione del compito didattico dovrebbe essere congrua alla porzione residua di anno accademico e ai Dipartimenti è demandato il compito di stabilirne l'entità.

Art. 8 - Compiti didattici aggiuntivi dei professori di I e II fascia

1. I professori di I e II fascia possono svolgere, all'interno dell'Ateneo o in altro Ateneo o Istituto o Ente, compiti di didattica aggiuntivi rispetto ai compiti istituzionali. Tali compiti possono essere espletati: nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello, nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di perfezionamento.
2. Gli affidamenti di compiti didattici aggiuntivi possono essere retribuiti solo se il professore è in regime di tempo pieno e qualora abbia svolto le ore di didattica frontale istituzionale o autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
3. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica frontale è stabilito a 200 ore, sommando compiti di didattica frontale all'interno dell'Ateneo, istituzionale e aggiuntiva, sia a titolo oneroso che gratuito. Ulteriori ore eccedenti tale limite potranno essere autorizzate solo in casi eccezionali, a titolo gratuito, e solo nel caso in cui tutti i docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare abbiano raggiunto il carico di 120 ore. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore previo parere del Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato, previo il loro consenso, può essere attribuita, con affidamento diretto, un'attività di didattica frontale nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico. A seguito dell'affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell'art. 6, comma 4 Legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è conferito.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2, ai ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, ulteriori compiti di didattica nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico; nei Corsi per la formazione degli insegnanti, nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di

Perfezionamento. I compiti riguardano un'intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato.

3. Il numero di crediti formativi degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile. Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, Medicina e chirurgia e in Ingegneria Edile-Architettura che, per regola comunitaria, abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione 6 CFU va intesa come almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore. L'attribuzione di parti di insegnamento inferiori a 6 o a 4 CFU, non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato salvo nei Corsi di studio delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria.
4. Una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU può essere affidata a un ricercatore solo se ha il titolo di professore aggregato¹. I ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, che abbiano per l'anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituzione pubblica o privata.
5. Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia optato per il regime a tempo definito.
6. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica frontale all'interno dell'Ateneo è stabilito a 200 ore, sia a titolo oneroso che gratuito.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche agli assistenti del ruolo a esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 Legge n. 341/1990.

Art. 10 - Programmazione didattica e modalità di conferimento degli insegnamenti

1. In sede di programmazione didattica per il successivo anno accademico, il Dipartimento assegna, sentiti gli interessati, a ciascun professore di I e II fascia e a ricercatori a tempo determinato i compiti didattici istituzionali prioritariamente nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. I compiti didattici istituzionali sono assegnati di norma nell'ambito del settore scientifico disciplinare e successivamente in settori scientifici disciplinari affini, in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento quale referente dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea a ciclo unico, e alle esigenze di altri Corsi di studio dell'Ateneo alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte, compresi i Corsi delle Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato.

¹ Tale disposizione non è applicabile ai tirocini di Medicina Veterinaria

2. Qualora il fabbisogno didattico complessivo dei vari Corsi di studio dell'Ateneo, per ciascun settore scientifico disciplinare e per quelli ad esso affini, sia inferiore al numero di ore di didattica frontale erogabile come compito didattico istituzionale dai professori di I e II fascia, il Consiglio di Dipartimento, potrà, in via eccezionale, con motivata delibera, affidare ai docenti del settore in questione, previo loro consenso, un numero di ore inferiore a quello generalmente previsto (120 ore professori a tempo pieno, 90 ore professori a tempo definito), limitando, per quanto possibile, le sperequazioni.
3. L'affidamento di compiti didattici aggiuntivi ai ricercatori a tempo indeterminato è disposto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai professori di I e II fascia, tenuto conto dei compiti didattici contrattualmente attribuiti ai ricercatori a tempo determinato. L'affidamento avviene previo consenso scritto del ricercatore.
4. Per garantire un'efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Gli affidamenti aggiuntivi a professori e ricercatori, a titolo oneroso o gratuito, per insegnamenti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e nei corsi per la formazione degli insegnanti sono sempre attribuiti tramite procedura comparativa indetta con bando emanato dal responsabile della struttura interessata.
6. Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente Regolamento, previo consenso del docente titolare dell'insegnamento, si procede al conferimento quale compito didattico istituzionale, al fine di garantire la continuità didattica, anche delle ore che comportino il superamento delle prescritte 120 ore.
7. Si procede inoltre ad affidamento diretto per il conferimento ai ricercatori a tempo indeterminato del compito didattico aggiuntivo che comporti il conseguimento del titolo di professore aggregato. Negli altri casi, si applicano le previste procedure di selezione.
8. Nel caso di bando per l'affidamento di didattica frontale aggiuntiva emanato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, la domanda di partecipazione deve essere corredata del parere positivo del Consiglio del Dipartimento di afferenza, o del suo Direttore salva ratifica del Consiglio.
9. Per lo svolgimento di insegnamenti presso altri Atenei o Istituzioni pubbliche o private trova applicazione il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

Art. 11 - Obblighi connessi alla didattica

1. Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell'orario di ricevimento, del CV ecc.) e l'utilizzo degli strumenti informatici adottati dall'Ateneo, quali, al momento:
 - a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per l'apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale;
 - b) il sistema informatico di Ateneo per l'attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea Magistrale per i laureandi assegnati;
 - c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo UNIWEB.

Art. 12 - Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti

1. Al termine dell'anno accademico il docente autocertifica lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti producendo la relazione annuale di cui all'art. 6 comma 7 Legge n. 240/2010 attraverso apposita procedura on-line che supporta la rilevazione delle attività svolte come da tabella allegata (Allegato 1).
2. Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica delle autocertificazioni, con particolare riferimento al rispetto all'esecuzione delle attività didattiche assegnate in sede di programmazione e vigila sul complesso delle attività istituzionali che docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere in base alla normativa vigente. In caso di esito negativo delle verifiche il Direttore di Dipartimento è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Rettore che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6 comma 8 della Legge n. 240/2010.
3. La relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti e i risultati delle verifiche di cui al comma precedente confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6 comma 14 della Legge n. 240/2010.
4. Il Rettore dispone la verifica, a campione, delle relazioni annuali.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge n. 240/2010 e in ogni altra norma in materia di incarichi didattici del personale docente e ricercatore.
2. Gli incarichi didattici già assegnati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermati fino alla scadenza degli stessi.
3. Per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 l'attività di verifica di cui al precedente all'Art. 12 viene effettuata rispetto alle linee operative per l'assegnazione degli

incarichi didattici, approvate dal Senato Accademico con delibere rispettivamente Rep. n. 51 del 04 maggio 2015, Rep. n. 98 del 07 giugno 2016 e Rep. n. 29 del 07 marzo 2017.

Art. 14 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato dal Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

RILEVAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA E SERVIZIO AGLI STUDENTI

Ai fini della Relazione annuale viene calcolato il numero di ore corrispondente alle differenti attività rilevate (N. ORE ATTIVITA' RILEVATE).
Ogni docente procederà a validare il dato calcolato (Sì/No - VALIDAZIONE). Ogni docente avrà comunque la possibilità di aumentare o ridurre le ore calcolate tramite autocertificazione (N. ORE AUTOCERTIFICATE)

TIPO DI ATTIVITA'	FONTE DATI ATTIVITA' RILEVATE	DEFINIZIONE CALCOLO ORE ATTIVITA' RILEVATE	N. ORE ATTIVITA' RILEVATE	VALIDAZIONE	N. ORE AUTOCERTIFICATE
Attività didattica frontale: -corsi di laurea -corsi di laurea magistrale	IDRA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA	ore assegnate per attività formative erogate nei corsi di laurea e laurea magistrale	XX		
Attività didattica assimilata alla didattica frontale: a) tutte le ore svolte nei Corsi per la formazione degli insegnanti (solo se erogate gratuitamente); b) le ore svolte nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico; c) le ore svolte nei tirocini del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e nelle attività di didattica esterna dei Corsi di Laurea in "Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali" fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico; d) le ore svolte nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico.	IDRA REPORT CONTROLLO CARICHI DIDATTICI	ore indicate dalle strutture didattiche nei report di controllo utili come "attività assimilata alla didattica frontale"	XX		
Attività di preparazione delle lezioni	STANDARD	pari al numero di ore di didattica frontale nei corsi di laurea e laurea magistrale	XX		
Ricevimento studenti	STANDARD	pari a 80 ore annue	XX		
Tesi di laurea	UNIWEB	10 ore per ciascuna tesi supervisionata (relatore)	XX		
Tesi di laurea magistrale	UNIWEB	25 ore per ciascuna tesi supervisionata (relatore)	XX		
Supervisione dottorandi	UNIWEB	45 ore annue per ciascun dottorando seguito (supervisore)	XX		
Esami corsi di laurea e laurea magistrale e nei corsi per la formazione degli insegnanti	UNIWEB	40 min per ciascun esame verbalizzato (presidente di commissione)	XX		
Presidente di Scuola, Presidente di CDS	STANDARD	pari a 100 ore annue	XX		
Presidente di CPDS	STANDARD	pari a 50 ore annue	XX		
Orientamento e servizi	AUTOCERTIFICAZIONE (fino a un max di 15 ore)		--		
Prorettori e Direttori di Dipartimento	STANDARD	pari alle ore necessarie all'applicazione dello standard di 120 ore di didattica frontale e preparazione delle lezioni	XX		
Altro (specificare)	AUTOCERTIFICAZIONE		--		

N.B.

RETTORE E PRORETTORE VICARIO sono esentati dalla presentazione della Relazione annuale

AI PRORETTORI E AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO viene applicato uno standard di 120 ore di didattica frontale

RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO PER:*

art. 10, comma 2 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori

art. 7, comma 7 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori

congedi, assenze, aspettative
altro (specificare)

* scelta a cura del docente/ricercatore